

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1183)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(ZACCAGNINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1960

Concessione di un contributo di cinquanta milioni di lire al Comitato italiano di servizio sociale per l'organizzazione della X Conferenza internazionale di servizio sociale

ONOREVOLI SENATORI. — La International Conference of Social Work ha indetto per il 1961 in Italia la « X Conferenza internazionale ».

La I.C.S.W. è organismo di carattere internazionale con sede in New York ed ha lo scopo, ai sensi del proprio statuto, di costituire un *forum* internazionale per le discussioni delle questioni inerenti il lavoro sociale, il servizio sociale e lavori connessi e promuovere lo scambio di informazioni ed esperienze fra lavoratori sociali ed altri organismi o persone che si interessano al servizio sociale in tutto il mondo.

Oltre ai precedenti, la I.C.S.W. ha anche lo scopo di facilitare e promuovere le con-

ferenze tra organismi internazionali che si occupano di questioni sociali.

L'Italia è presente negli organi direttivi della Conferenza e precisamente nel Comitato esecutivo e Comitato permanente.

Aderiscono alla Conferenza internazionale 40 paesi europei ed extra europei. In ogni paese si è costituito un Comitato nazionale di servizio sociale che tiene il collegamento con l'I.C.S.W. e che opera anche per il servizio sociale sul piano interno.

La Conferenza si riunisce ogni due anni con larga partecipazione delle persone aderenti che raggiungono le duemila-tremila unità.

Per la scelta della sede delle conferenze biennali si segue un criterio di rotazione per continente e nell'ambito di ciascun continente un criterio di rotazione per paese.

La scelta dei paesi cade generalmente fra quelli nei quali il servizio sociale è maggiormente avanzato. In Europa la conferenza si è svolta, finora, in Francia nel 1950 e nella Repubblica federale tedesca nel 1956.

Il turno dell'Italia stabilito per il 1961 coincide con un periodo in cui il servizio sociale nel nostro paese può dimostrare notevoli progressi.

È questo uno dei motivi per cui il Comitato italiano di servizio sociale (C.I.S.S.) ha ritenuto ora giunto il momento di poter ospitare la Conferenza che comporta impegni di notevole importanza e responsabilità anche in relazione ai riflessi per il prestigio nazionale. L'impegno è stato, ovviamente, assunto previo benessere delle amministrazioni interessate.

Per quanto concerne la spesa che il C.I.S.S. dovrà affrontare è da tenere pre-

sente che si prevede un afflusso di 2.500-3.000 delegati per i quali dovrà essere predisposta adeguata ospitalità e che la manifestazione potrà trovare sede adatta presso il Palazzo dei Congressi all'EUR, in Roma, unica idonea a rispondere alle sue esigenze.

Il preventivo della spesa è stato calcolato in 50 milioni di lire. Data la risonanza che sul piano internazionale la manifestazione avrà, il Governo ritiene che la spesa suddetta possa ritenersi congrua e che debba essere sostenuta dallo Stato.

A tale scopo è stato predisposto l'unico disegno di legge che autorizza la spesa stessa.

L'articolo 1 del disegno di legge stabilisce la concessione del contributo di lire 50 milioni al C.I.S.S. e reca i necessari riferimenti per la individuazione del Comitato stesso.

L'articolo 2 stabilisce le modalità di erogazione nella forma consueta e l'attribuzione del carico al bilancio del Ministero del tesoro.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È concesso al Comitato italiano di servizio sociale, con sede in Roma, Via Monte Giordano, 36, costituito il 23 novembre 1948 con rogito del notaio dottor Riccardo Pongelli, Rep. n. 21934 — (Reg. Uff. atti pubblici 15 dicembre 1948 al n. 8207 vol. 35) — quale ente organizzatore della X Conferenza internazionale di servizio sociale, indetta dalla International Conference of Social Work, con sede in New York, e per sopperire alle

spese della Conferenza stessa, un contributo di lire cinquanta milioni.

### Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-1961, destinato a fare fronte ad oneri di carattere straordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.